

### 4.1.1.3.

## **Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS**

del 18 aprile 2008

la Commissione di ricorso della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS),

visto l'articolo 6 capoverso 3 del Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007<sup>1</sup>

decreta:

### **I. Principio**

#### *Art. 1 Compiti e composizione*

I compiti e la composizione della Commissione di ricorso si basano sulle disposizioni del Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007.

### **II. Organizzazione della Commissione di ricorso**

#### *Art. 2 Organi*

La Commissione di ricorso esercita le funzioni a lei affidate nelle seguenti conformazioni:

---

<sup>1</sup>Raccolta delle basi giuridiche della CDPE cifra 4.1.1.1.

- a. come Commissione plenaria,
- b. come decisione della presidente o del presidente,
- c. come Conferenza dei presidenti,
- d. come sezione.

*Art. 3 Commissione plenaria*

<sup>1</sup>La Commissione plenaria ha le seguenti competenze

- a. emanazione del Regolamento,
- b. organizzazione delle sezioni,
- c. designazione della vicepresidente o del vicepresidente, che rappresenta il/la presidente nelle diverse funzioni definite all'articolo 4 capoverso 2,
- d. consulenza di affari che competono alla Commissione di ricorso nel suo insieme.

<sup>2</sup>La Commissione plenaria è convocata dalla presidente o dal presidente della Commissione di ricorso. La convocazione può essere richiesta da

- a. la presidente o il presidente,
- b. una o un presidente di sezione,
- c. da almeno sette membri della Commissione plenaria.

<sup>3</sup>I membri della Commissione plenaria sono convocati per scritto e in tempo utile alle sedute. Con l'invito si deve mandare l'ordine del giorno, nonché l'eventuale documentazione.

<sup>4</sup>La Commissione plenaria ha la capacità di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti decide la presidente o il presidente.

<sup>5</sup>La presidente o il presidente può, eccezionalmente, ordinare la presa di decisione per via circolare.

*Art. 4 Presidente*

<sup>1</sup>Le competenze della o del presidente sono

- a. la direzione di una sezione,
- b. la gestione generale delle attività,
- c. la ripartizione delle cause in funzione delle diverse competenze delle sezioni,
- d. la rappresentanza della Commissione di ricorso verso l'esterno.

<sup>2</sup>Una vicepresidente o un vicepresidente rappresenta e sostiene la presidente o il presidente e sbriga come supplente i compiti che competono al presidente o alla presidente.

*Art. 5 Conferenza dei presidenti*

<sup>1</sup>La Conferenza dei presidenti è composta dai direttori delle sezioni.

<sup>2</sup>In particolare è competente per

- a. emanare istruzioni e regole uniformi per la procedura di circolazione, nonché per la stesura delle decisioni,
- b. garantire la coerenza tra le decisioni giuridiche pronunciate dalle sezioni.

*Art. 6 Sezioni*

<sup>1</sup>la Commissione di ricorso organizza tre sezioni composte dai membri della Commissione designati dalla Commissione plenaria.

<sup>2</sup>I direttori delle sezioni sono la presidente o il presidente della Commissione di ricorso, nonché i/le vicepresidenti designati/e. Sono responsabili, in particolare, del disbrigo delle attività secondo l'articolo 7 e seguenti.

### III. Organizzazione della giurisprudenza

#### *Art. 7 Attività delle sezioni*

<sup>1</sup>La sezione professioni dell'insegnamento si occupa in particolare degli affari inerenti al riconoscimento a livello nazionale dei diplomi d'insegnamento, nonché il riconoscimento di diplomi d'insegnamento esteri nei settori del livello prescolastico/scuola elementare, del livello secondario I e del livello maturità.

<sup>2</sup>La sezione professioni della pedagogia curativa si occupa in particolare degli affari inerenti al riconoscimento a livello nazionale di diplomi cantonali o stranieri nei settori riguardanti la pedagogia curativa scolastica e prescolastica, la logopedia e la terapia psicomotoria.

<sup>3</sup>La sezione professioni della sanità si occupa in particolare degli affari inerenti al riconoscimento di diplomi esteri in osteopatia, nonché dei ricorsi contro le decisioni concernenti l'ammissione e gli esami rilasciate dalla Commissione intercantonale d'esame per le professioni nel campo dell'osteopatia e della chiropratica.

<sup>4</sup>I membri di una sezione sono tenuti su ordine del o della presidente a prestare il proprio concorso nelle altre sezioni. Ciò vale in particolare in considerazione delle diverse conoscenze delle lingue nazionali.

#### *Art. 8 Ripartizione delle cause*

<sup>1</sup>Il presidente o la presidente della Commissione di ricorso ripartisce le cause alle sezioni. La ripartizione avviene tenendo conto della competenza della sezione in merito alla questione di diritto immanente alla causa.

<sup>2</sup>Le sezioni, nella composizione di tre persone, decidono sulle cause a loro assegnate. Le decisioni, internamente alla Commissione sono definitive.

#### **IV. Svolgimento e procedura**

##### *Art. 9 Procedura probatoria*

<sup>1</sup>I direttori delle sezioni designano nel caso concreto gli esperti competenti e stabiliscono chi ha la responsabilità dell'istruzione.

<sup>2</sup>Possono affidare la direzione della procedura a un membro della Commissione allorché abbia una formazione giuridica.

##### *Art. 10 Procedura di giudizio*

<sup>1</sup>La presa di decisione avviene con consultazione orale o mediante la circolazione degli atti.

<sup>2</sup>La procedura per la circolazione degli atti è diretta dal/dalla presidente della sezione o eventualmente da quel membro della Commissione che ha assunto la direzione della procedura.

<sup>3</sup>La notifica delle decisioni è data dal/dalla presidente della sezione competente o dal membro di Commissione che ha assunto la direzione della procedura.

##### *Art. 11 Firma delle decisioni*

Le decisioni sono firmate dalla persona che ha guidato la procedura e dalla o dall'esperto responsabile dell'istruzione. Quando la persona che guida la procedura è contemporaneamente responsabile dell'istruzione, firma assieme ad un altro membro del gruppo che ha preso la decisione.

#### **V. Disposizioni finali**

##### *Art. 12 Ricusazione*

<sup>1</sup>I membri della Commissione di ricorso o i membri di una sezione si ricusano se hanno motivi di prevenzione nella causa.

Valgono le disposizioni concernenti la ricsuzione della Legge sul Tribunale amministrativo federale (Legge sul Tribunale amministrativo, LTram).

<sup>2</sup>Se la causa della ricsuzione è contestata, la Commissione plenaria decide sulla domanda, in assenza del membro ricsuto.

*Art. 13 Verbale*

<sup>1</sup>Il presidente o la presidente della Commissione di ricorso designa tra i membri della Commissione un responsabile per il verbale delle sedute della Commissione plenaria.

<sup>2</sup>I membri della Commissione plenaria ricevono i verbali per conoscenza.

*Art. 14 Segretariato*

<sup>1</sup>Il presidente o la presidente della Commissione di ricorso è responsabile della gestione del segretariato della Commissione di ricorso.

<sup>2</sup>Le pratiche sono archiviate presso la sede della CDPE.

*Art. 15 Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008.

Berna, il 18 aprile 2008

In nome della Commissione di ricorso

Il presidente:  
Prof. Dr. Viktor Aepli